



Il portale della Regione Emilia-Romagna

[Primo Piano](#)[Entra in Regione](#)[Temi](#)

E-R | Ricerca Delibere di Giunta

Dettaglio Delibera di Giunta

Numero adozione: 540

Data adozione: 01/03/2000

Num. reg. proposta: PRC/00/8551

Pubblicazione BUR: Num. 69 del 19/04/2000

Oggetto: INTERVENTI A SUPPORTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DI PAZIENTI IN FASE CRITICA.

[> Testo della delibera \(formato .html\)](#)[Credits](#)[Informazioni sul sito](#)[Responsabile](#)[Note legali](#)[Privacy](#)[Accessibilità](#)[Dati di monitoraggio](#)[Mappa del sito](#)[Intranet](#)[Extranet](#)

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

&&&&&&&&

Prot. n. (PRC/00/8551)

&

&

&

&

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(
&

&

Premesso che la legge regionale 20 luglio 1994, n. 29 recante "Assistenza a domicilio per i pazienti terminali" ha previsto l'adozione di un Programma pluriennale di interventi per i pazienti in fase critica, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza e di favorire la prosecuzione della cura successivamente alla dimissione ospedaliera, a livello domiciliare o in idonee residenze collettive;

/
&

&

Dato atto che detto Programma è stato adottato con deliberazione del Consiglio regionale 1[marzo 1995, n. 2358, disponendo lo sviluppo di una serie di azioni positive a supporto del malato e della sua famiglia e disciplinando, tra l'altro, le modalità di erogazione di incentivi economici;

&

&

Considerato che nello stesso ambito è intervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 124 dell'8 febbraio 1999, con la quale sono stati dettati criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari e si è provveduto a conferire valenza generale al modello organizzativo introdotto dalla citata legge regionale n. 29/94 a favore di tutti gli assistiti che necessitavano di cure al proprio domicilio, anticipando le indicazioni contenute negli atti di programmazione generale in materia sanitaria;

&

&

Visti, rispettivamente, il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000 approvato con d.p.r. 23 luglio 1998 ed il successivo Piano Sanitario Regionale 1999-2001 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1235 del 22 settembre 1999, che hanno ridefinito dal punto di vista programmatico anche le attività a sostegno delle persone che affrontano la fase terminale della vita, prevedendo il potenziamento degli interventi di terapia palliativa ed antalgica ed il sostegno psico-sociale al malato ed ai suoi familiari;

&

&

(Visto altresì il Programma "La rete delle cure palliative", adottato nella seduta odierna della Giunta regionale in attuazione delle previsioni contenute nel Piano Sanitario Regionale, con il quale si è completata la fase programmatoria dei servizi destinati ai pazienti in fase critica, come già previsto dal decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1999, n. 39;

&

&

(Considerato quindi che i Piani ed i Programmi citati hanno provveduto a ridefinire esaustivamente con atti amministrativi a contenuto generale la materia degli interventi e dei servizi sanitari e socio-assistenziali a rilievo sanitario a supporto dei pazienti in fase terminale e che in tale significativa opera di delegificazione la recente legge regionale n. 11 del 25 febbraio 2000, di adeguamento al decreto legislativo n. 229/99, ha previsto l'abrogazione della citata legge regionale n. 29/94;

&

&

Ritenuto che, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni e del successivo atto amministrativo regionale che individueranno le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, la Regione debba garantire continuità alle attività in essere e fornire quindi indicazioni alle Aziende Usl con riguardo alla possibilità di erogare incentivi alle famiglie che assistono pazienti in fase critica, in ottemperanza a quanto dettato dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/94 e in analogia a

quanto previsto e normato per gli anziani dall'art. 21 della medesima legge;

&

&

Dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l.r. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541/95:

&

&

& &

(- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva Paolo Tori e dal Responsabile del Servizio Distretti Sanitari Maria Lazzarato in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

&

&

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Sanità Franco Rossi in merito alla legittimità della presente deliberazione;

/ &

&

& &

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

&

&

A voti unanimi e palesi

&

&

D E L I B E R A

&

&

& &

1. di prevedere, in attesa degli atti statali e regionali di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità per le Aziende Usl di continuare ad erogare ovvero di concedere ex novo incentivi alle famiglie che assistono pazienti in fase critica;

&

&

2. di stabilire che, nell'erogazione di detti incentivi, vengano osservati i criteri già previsti e regolamentati per i pazienti anziani dall'art. 21 della l.r. 5/94 e dai successivi atti deliberativi emanati in attuazione di tale previsione;

&

&

3. di stabilire che ciascuna Azienda Usl predetermini e definisca le modalità operative ed organizzative attraverso le quali provvedere all'erogazione degli incentivi, assicurando la semplificazione delle relative procedure e prevedendo comunque la competenza del Dipartimento delle cure primarie di ciascun Distretto;

&

&

4. di dare atto infine che si provvederà a pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

&

&

&

&

& &

- - - - -

& &

h

h

l

l